CAMERA DEI DEPUTATI N. 3580

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COSSIGA

Presentata il 27 luglio 1971

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ai sensi dell'articolo 101 del vigente ordinamento giudiziario nelle preture in cui manchi il titolare, le funzioni sono esercitate dal vice-pretore onorario, destinato all'ufficio di « reggente » con decreto del presidente del tribunale.

Ai sensi dell'articolo 32, comma secondo, dello stesso ordinamento, in alcune grandi preture in cui manchino gli uditori vice-pretori possono essere incaricati delle funzioni i vice-pretori onorari. L'incarico dura per un semestre, ma viene quasi sempre confermato.

Il reggente di cui all'articolo 101 ha funzioni piene, non solo giurisdizionali, ma anche di dirigenza dell'ufficio. In pratica è come se fosse il titolare che sostituisce.

L'incaricato ai sensi dell'articolo 32 opera, come si è detto, in alcune grandi preture e svolge le funzioni che il titolare, o meglio, il pretore dirigente, ritiene di affidargli.

Attualmente sono in servizio alcuni vice-pretori onorari reggenti ed alcuni vice-pretori onorari incaricati e lo sono da moltissimi anni, date le vacanze negli uffici di pretura e dei magistrati minori in genere.

E che svolgano il loro incarico con passione e competenza non può revocarsi in dubbio, altrimenti da tempo il loro incarico sarebbe stato revocato.

Sia i reggenti sia gli incaricati sono retribuiti con una indennità pari allo stipendio dell'uditore con funzioni.

Gli incaricati sono scelti tra i professionisti che non esercitino la professione forense. Per i reggenti, almeno in linea teorica, tale esclusione non è prevista. Tuttavia al vice-pretore onorario viene richiesto l'impegno di non esercitare la professione avanti alla pretura in cui è nominato. Comunque la maggior parte dei reggenti con reggenza continuativa ha da tempo abbandonato la professione forense, certamente incompatibile con la reggenza continuativa.

La situazione, sia degli incaricati sia dei reggenti, merita sempre di essere benevolmente considerata, in quanto tutti prestano lodevole servizio da molti anni e tutti si troverebbero in difficoltà serie se dovessero affrontare la privazione dell'incarico ed iniziare una nuova attività. D'altro canto non si deve dimenticare che se verrà approvata la riforma del reclutamento dei magistrati, che prevede un tirocinio triennale dei giovani, prima di essere immessi in magistratura, per un uguale periodo di tempo cesserà l'afflusso nei ruoli di nuovi magistrati cosicché la presenza dei reggenti e degli incaricati si rivelerà quanto mai utile.

Pertanto si propone che detto personale sia mantenuto nell'incarico a tempo indeterminato; cioè fino a quando il Consiglio superiore della magistratura lo riterrà opportuno.

Si propone inoltre di migliorare le loro condizioni economiche e di concedere il trat-

tamento di quiescenza che oggi, non si sa perché, non hanno.

Per ovvii motivi di opportunità, si è limitato il beneficio ai reggenti che siano in servizio da almeno 15 anni e che non esercitino la professione forense.

Si spera nel benevolo esame e nell'accoglimento della presente proposta, anche perché in caso positivo verrà ad essere sanata una situazione di fatto che ha avuto origine nella guerra e non nel dopoguerra, situazione che è destinata a non più ripetersi.

È di tutta evidenza che la presente proposta non è in contrasto con il disposto dell'articolo 106 della Costituzione che prescrive l'obbligo del concorso per l'ingresso in magistratura, perché i vice-pretori onorari, anche se mantenuti in servizio a tempo indeterminato, rimangono pur sempre magistrati onorari senza assumere lo *status* del magistrato ordinario che la Costituzione intende tutelare, e svolgono solo le funzioni del giudice singolo, come vuole la Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I vice-pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 del vigente ordinamento giudiziario approvato con regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1° febbraio 1971 e che a tale data:

a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per almeno 15 anni, anche se non continuativi ed in sedi diverse;

b) non esercitino la professione forense né altra attività retribuita, ed i vice-pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del regio decreto-legge 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1° febbraio 1971, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai suddetti vice-pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.

Ad essi sono estese le disposizioni della legge 6 dicembre 1969, n. 1077, e delle altre leggi vigenti in favore del personale non di ruolo dello Stato.

ART. 2.

Per gli oneri finanziari previsti dalla presente legge si provvede con i fondi del bilancio ordinario del Ministero di grazia e giustizia.